

09 NOV. 2015

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15
giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 209 del 09 NOV. 2015

**OGGETTO: Tribunale di Benevento – Ricorso – Idroambiente s.r.l. c/ Provincia di Benevento
- Costituzione in giudizio**

L'anno duemilaquindici, il giorno NOVE del mese di Novembre ore 11.00
presso la Rocca dei Rettori il Presidente, Dr. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Franco Nardone.

IL PRESIDENTE

Premesso che con ricorso notificato il 19/10/015 la Idroambiente s.r.l., conveniva in giudizio questa Amministrazione in opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dalla Polizia Provinciale;

Ritenuto in virtù dell'istruttoria svolta dal Settore Avvocatura dell'Ente che la controversia presenta profili tali da far ritenere opportuna la costituzione in giudizio dell'Ente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 23 del vigente statuto approvato con deliberazione dell'assemblea dei Sindaci n. 1/2015 nell'ambito delle attribuzioni del Presidente della Provincia rientrano i provvedimenti di costituzione in giudizio nelle ipotesi ivi contemplate;

Ritenuto, per tali motivi procedere alla costituzione in giudizio nel contenzioso di cui in premessa nominando quale difensore dell'Ente il Dirigente dell'Avvocatura Provinciale avv. Vincenzo Catalano attribuendogli tutte le facoltà di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

DI COSTITUIRSI nel giudizio in premessa indicato promosso dalla Idroambiente s.r.l. c/Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento;

DI NOMINARE quale difensore dell'Ente il Dirigente dell'Avvocatura Provinciale avv. Vincenzo Catalano attribuendogli tutte le facoltà di legge;

DI RENDERE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, come per legge.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li 09 NOV, 2015

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente Settore Gestione Economica
(Avv. Vincenzo Catalano)

Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco Nardone)

Francesco Nardone

IL PRESIDENTE
(Dr. Claudio Ricci)

Claudio Ricci

N. 3286 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

09 NOV. 2015

BENEVENTO

IL MESSO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Nardone
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Nardone

Si dichiara che la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

SETTORE _____

il _____ prot. n. _____

SETTORE _____

il _____ prot. n. _____

SETTORE _____

il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti

il _____ prot. n. _____

ILL. MO TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

RICORSO

(ex art.22 BIS LEGGE 1981 n. 689 e art. 6 DLGS n.150 del 2011)

Per la Idroambiente s.r.l. , in persona dell' amministratore unico Altieri Anna con codice fiscale LTR NNA42A63F839H con sede in Portici al II Viale Camaggio, 11 - con codice fiscale 03837611213 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Corrado Diaco C. F. DCICRD60D03I820W con pec corradodiaco@avvocatinapoli.legalmail.it e Paola Caramiello C. F. CRMPLA74H69F839Q paolacaramiello@avvocatinapoli.legalmail.it elettivamente domiciliata presso lo studio in Napoli, alla Via dei Mille 40, giusta procura a margine del presente atto, si chiede di ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec sopra indicati.

Avv. Corrado Diaco
Avv. Paola Caramiello

La signora Altieri Anna con codice fiscale LTR NNA42A63F839H, in qualità di Amministratore unico della società Idroambiente s.r.l. con codice fiscale 03837611213 informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.lgs. n. 28/2010 e succ. mod. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega l'avv. Paola Caramiello e l'avv. Corrado Diaco a rappresentarla e difenderla nel giudizio di cui al presente atto, conferendogli mandato di rappresentanza e difesa con ogni facoltà, compresa quella di transigere, conciliare, chiamare in causa terzi, nonché proporre domande riconvenzionali, con promessa di rato. Si elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Corrado Diaco, sito in Napoli alla Via dei Mille, 40. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA

- a) Dell'ordinanza di ingiunzione prot. n. 51291 del 18.06.2015 emessa dal Corpo di Polizia Provinciale di Benevento e notificato in data 23.07.2015, con la quale si intimava alla ricorrente: **1.** Il pagamento della somma di euro 5.173,26 per presunta infrazione all'art.189 comma 3 del Dlgs 152/2006 e applicazione della sanzione di cui all'art 258 dlgs 152/2006;
- b) Di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, comunque lesivo degli interessi della ricorrente ivi compreso il verbale di accertamento n.0995 del 20.01.2015, la comunicazione pec del 19.12.2014, della nota n.0078197 del 19.12.2014 e assunta

Idroambiente s.r.l.
Altieri Anna





Aperto sub proc. di
INIBITORIA

Tribunale di Benevento

A N BICOME
DE GIUDICI
ISTRUZIONI
19/10

Sezione : 01 Giudice : GALASSO LUIGI

Ruolo : GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Materia : Controversie di diritto amministrativo

Codice : 180002

OGGETTO

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981 (violazione del codice della strada)

udienza discussione
sul merito

Attori/Ricorrenti/Appellanti :

IDROAMBIENTE SRL

Avv. DIACO CORRADO

Avv. CARAMIELLO PAOLA

Indirizzo Telematico -

Indirizzo Telematico -

Convenuti/Ingiunti/Appellati :

POLIZIA PROVINCIALE BENEVENTO

Avv.



**PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE**

Protocollo: 0070679 INGRESSO

Data: 19/10/2015

Ora: 10:23

Num. R.G. : 3951/2015

del 25/09/2015

Sezione : 01

Giudice : GALASSO LUIGI

Data di Citazione:

Udienze :	Prima comparizione :	08/02/2016
08/02/16	x merito	

- Esente Contributo Unificato
- Dichiarazione Contributo Unificato



Sentenza: _____ Data presa in decisione: _____ Data deposito: _____
 Opposizione al Decreto Ingiuntivo: _____ Num. RG ricorso _____ Num. DI _____ Data DI _____

al Protocollo del Comando di Polizia Provinciale al numero 3920 del 24.12.2014.

FATTO.

- La Idroambiente s.r.l. è una società che opera nel settore ambientale. Più precisamente la stessa è impegnata, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nelle attività di riparazioni idrauliche, acquedottistiche, impianti di irrigazione lavori di difesa, consolidamento del sottosuolo e di opere, nonché nella manutenzione dei citati impianti;

- Nell'ambito delle attività indicati al punto che precede, la stessa ha eseguito operazioni di recupero e smaltimento rifiuti.

- In data 10.12.2014, la società ricorrente ha provveduto ad inoltrare presso la Camera di Commercio di Benevento Uff. Agricoltura - Ambiente il MUD- modello comunicazione rifiuti, ovvero il modello previsto dal dlgs 152/2006 con cui le imprese comunicano la quantità e le caratteristiche dei rifiuti smaltiti. (Si deposita copia bollettini e raccomandata n. 13744946735-6)

- In data 19.12.2014, l'ufficio Agricoltura - Ambiente a mezzo nota pec comunicava alla ricorrente: *"Spettabile impresa si comunica di aver ricevuto in data 15.12.2014 prot.n.15476, relativo ai rifiuti prodotti alla data del 31.12.2013. Si fa presente però che, essendo pervenuto fuori termine, il medesimo MUD non sarà acquisito alla banca dati nazionali poiché le attività sono state concluse."*

- In data 23.07.2015, il Corpo di Polizia Provinciale di Benevento, notificava alla Idroambiente l'ordinanza di ingiunzione in questa sede impugnato, nella quale viene riportato: *"Ha violato la norma*



dell'art.189 comma 3 del dlgs 152/2006, perché, trasmetteva il MUD dell'anno 2013 in data 10.12.2014, quindi, oltre la data prevista del 30.04.2014.

- Il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato, alla stregua dei seguenti motivi di:

DIRITTO

I. Proponibilità del ricorso per impugnazione dell'ordinanza ingiunzione

Il presente ricorso, giova precisare è stato proposto avverso l'ordinanza ingiunzione n. 51291 del 18.06.2015. L'amministrazione provinciale nell'atto impugnato fa ricorso alla sentenza del Tribunale di Benevento 971/2015, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Idroambiente, attenzione, avverso il mero verbale di accertamento in quanto si è dichiarato incompetente per giudicare sul verbale, non entrando nel merito. Nella medesima sentenza infatti, si legge: "l'ordinanza di ingiunzione potrà formare oggetto di opposizione".

Di qui la ricorrente ricevuta l'ordinanza ingiunzione ha provveduto a proporre il presente ricorso.

II. Violazione e Falsa applicazione dell'art. 183 comma 3 dlgs 152/2006. - Violazione falsa applicazione dell'art. 258 comma 3 del dlgs 152/2006.- Illegittimità della sanzione irrogata - Illegittima interpretazione estensiva della richiamata normativa.

Il provvedimento in questa sede impugnato, è affetto da una palese violazione di legge. Specificamente l'art. 183 comma 3 dlgs 152/2006 statuisce: "Chiunque effettua a titolo professionale attività



di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

Nel caso di specie è stata falsamente applicata la normativa richiamata in quanto sebbene il MUD sia stato inoltrato in ritardo come provato dalla documentazione di trasmissione depositata in atti, la P.A. ha equiparato il caso di **ritardo** nell'inoltro al caso di **omessa** presentazione irrogando illegittimamente, come argomentato la sanzione prevista per tali casi.

Il provvedimento impugnato, conseguenzialmente, è stato adottato in violazione e falsa applicazione dell'art. 189 comma 3 del dlgs 152/2006. Ed invero, lo stesso statuisce che: "1.I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, **che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la **effettuino in modo incompleto o inesatto** sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata **entro il sessantesimo giorno** dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da ventisei euro a centosessanta euro.****



Specificamente, come risulta dagli atti depositati la società ricorrente ha inoltrato il MUD in data 10.12.2014 oltre il termine previsto dalla legge ovvero il 30.04.2014.

Non è dato però comprendere, in primis, come l'amministrazione procedente abbia determinato la sanzione. Ma soprattutto perché giuridicamente abbia il comportamento tenuto dalla società Idroambiente nell'ambito di coloro che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto.

Specificamente la società ha inoltrato il MUD e l'amministrazione procedente per il tramite della Camera di Commercio ha deciso del tutto arbitrariamente di non accettarlo, asserendo del tutto illegittimamente che: *"si fa presente però che, essendo pervenuto fuori termine, il medesimo MUD non sarà acquisito alla banca dati nazionali poiché le attività sono state concluse"*. Per sua stessa ammissione il MUD è stato inoltrato, sebbene in ritardo.

Dalla documentazione prodotta si evince chiaramente l'inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della sanzione, di cui al 258 comma 1, rinvenibile nella **"mancata effettuazione"** o **"incompleta"** o **"inesatta"** comunicazione. Situazioni diverse da quelle oggetto del presente ricorso consistente nel invio in ritardo del MUD.

Ma vi è di più! Perché mai l'Amministrazione procedente decide di applicare la sanzione di cui al comma 1 - primo capoverso dell'art. 258, completamente estranea alla ricorrente, piuttosto che quella disciplinata dal comma 1 del medesimo articolo, secondo capoverso, sicuramente più simile alla fattispecie di cui al presente ricorso. Ed



invero, lo stesso disciplina proprio il caso in cui il MUD viene inoltrato in ritardo. Né l'Amministrazione potrà obiettare, per giustificare la sanzione irrogata, che detta previsione disciplina l'ipotesi in cui il MUD viene comunque inoltrata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine. A ben vedere, la norma dice "entro" ma non aggiunge e "non oltre", assegnando pertanto a detto termine il carattere di non perentorio. Ed inoltre la normativa esaminata non prende assolutamente in considerazione l'ipotesi in cui il MUD venga comunicato oltre il 60° giorno dal 30.04.2014.

 In presenza di un **vuoto normativo** appare oltremodo illegittima un'applicazione analogica od estensiva del citato art. 258 comma 1, nella sua parte più gravose, posto che tutto il complesso normativo che nella fattispecie viene in considerazione, non può che essere di stretta e rigida interpretazione in ragione del sacrificio economico più o meno grave che imposto al contribuente.

Detto comportamento della Pubblica Amministrazione finisce per equiparare i casi di omessa comunicazione con quelle di ritardata comunicazione violando pertanto il principio della proporzionalità della sanzione.

L'Amministrazione Provinciale non solo ha irrogato una sanzione non dovuta e non prevista per detto caso dalla norma, ma si è arrogata addirittura il potere di non considerare il MUD inoltrato visto che, come prova la comunicazione pec depositata, Lei stessa aveva ritenuto chiuse le attività di acquisizione dati.



Non esiste alcuna norma legislativa che prevede che nel caso di inoltro del MUD oltre i 60 giorni dalla scadenza del 30.04.2012, lo stesso si considera non inoltrato e la sanzione prevista da applicare è quella prevista per i casi di mancato inoltro, né tanto meno alcuna previsione normativa disciplina la tempistica di chiusura delle attività di acquisizione dati.

L'Amministrazione avrebbe tuttalpiù potuto equiparare il comportamento della società ricorrente a quello previsto dal secondo capoverso del comma 1 del 258 dlgs 152/5006 ed irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i ventisei euro e i 160 euro.

Tutto quanto sopra esposto:

In via preliminare:

Per tutti i suesposti motivi, si palesa dunque l'illegittimità del provvedimento impugnato, che va quindi annullato anche alla luce di tali decisive considerazioni.

ISTANZA DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C.

Si formula istanza acchè l'Amministrazione resistente nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti e provvedimenti relativi alla irrogata sanzione.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il fumus è nei motivi di ricorso, visto che la normativa non disciplina i casi di comunicazione del MUD oltre il 60° giorno dal 30.04.2014 e in considerazione che la P.A., ha arbitrariamente equiparato la sanzione prevista per chi non comunica o comunica in



modo incompleto ed inesatto a quella prevista per i casi ritardo nella comunicazione.

In secondo luogo, la perdurante efficacia dell'ingiunzione di pagamento, rende imminente il pericolo di una procedura di esecuzione forzata in danno del ricorrente.

P.Q.M.

In via Principale

Previa sospensiva, accogliersi il ricorso e, per l'effetto annullarsi l'ordinanza di ingiunzione n. 51291 del 18.06.2015 emesso dal Corpo di Polizia Provinciale di Benevento e notificato in data 23.07.2015, con il quale si intimava alla ricorrente: Il pagamento della somma di euro **5.173,26** per presunta infrazione all'art.189 comma 3 del Dlgs 152/2006;

Di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente ivi compreso il verbale di accertamento n.0995 del 20.01.2015, la comunicazione pec del 19.12.2014, della nota n.0078197 del 19.12.2014 e assunta al Protocollo del Comando di Polizia Provinciale al numero 3920 del 24.12.2014.

In via subordinata

Qualora l'Adito Giudice, non accogliesse integralmente il presente ricorso, voglia previa sospensiva, disporre l'annullamento della sanzione irrogata e disporre l'applicazione del minimo della sanzione compresa tra 26 euro e 160 euro.

Con salvezza di ogni diritto.

Si allega:

- Copia dell'ordinanza di ingiunzione prot. N. 51291 del 18.06.2015.
- Copia del verbale di accertamento.
- Copia del bollettino postali pagati.
- Copia del MUD inoltrato con Raccomandata 13744946735-6.
- Copia della comunicazione a mezzo pec.
- Copia art. 258 del dlgs 152/2006.

Napoli li, 21.09.2015

avv. Corrado Diaco

avv. Paola Caramiello

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 5.173,26 pertanto l'importo del contributo unificato che verrà contestualmente versato all'atto del deposito del suesteso ricorso, è pari a Euro 98,00

Avv. Corrado Diaco

Avv. Paola Caramiello



TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE

IL GIUDICE

del procedimento iscritto al n. 3951/2015 R.G.A.C.
letto il ricorso;
precisato che si provvede separatamente sulla fissazione dell'udienza per la trattazione della
domanda di sospensione;
visto l'art. 6, d. lgs. 1° 9.2011, n. 150;

P.Q.M.

1. fissa udienza di discussione, sul merito, innanzi a sé, all'8 Febbraio 2016;
2. ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
3. manda al Cancelliere di notificare, entro dieci giorni, il ricorso ed il presente decreto agli oppositori e all'autorità che ha emesso l'ordinanza, nella sede legale Benevento, li 5 Ottobre 2015

IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Benevento, li 08. 10. 15



L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Palermo



RELATA DI NOTIFICA

L'anno,..... il giornodel mese di
a richiesta della cancelleria del Tribunale Ordinario di Benevento Sezione Civile, io sottoscritto aiutante
ufficiale giudiziario, addetto all'ufficio notifiche del Tribunale Ordinario di Benevento, ho notificato copia
di quanto innanzi a:

**CORPO POLIZIA PROVINCIALE BENEVENTO VIALE
MARTIRI D'UNGHERIA N. 19 82100 BENEVENTO**

F. 100/10/15
DIPENDENTE INCARICATO RICEZIONE ATTI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
M. Gabriella De Nigris

De Vite

19-10-15